

Regolamento di previdenza – Spiegazioni delle modifiche al 1° gennaio 2025

Tema	Articolo (secondo la vecchia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
Prosecuzione dell'assicurazione: ripresa processo di risparmio cessato	7b cpv. 2	<p>2 La persona assicurata deve richiedere per iscritto il mantenimento dell'assicurazione prima della cessazione del rapporto di lavoro. Prima della fine del rapporto di lavoro, deve presentare all'istituto di previdenza la prova dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e allo stesso tempo comunicare se intende proseguire i contributi di risparmio e di rischio o unicamente i contributi di rischio. La persona assicurata può cessare la prosecuzione dei contributi di risparmio dopo l'inizio del mantenimento dell'assicurazione, mediante comunicazione scritta. La prestazione d'uscita resta nell'istituto di previdenza anche se la previdenza per la vecchiaia viene interrotta.</p>	<p>2 La persona assicurata deve richiedere per iscritto il mantenimento dell'assicurazione prima della cessazione del rapporto di lavoro. Prima della fine del rapporto di lavoro, deve presentare all'istituto di previdenza la prova dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e allo stesso tempo comunicare se intende proseguire i contributi di risparmio e di rischio o unicamente i contributi di rischio. La persona assicurata può cessare la prosecuzione dei contributi di risparmio dopo l'inizio del mantenimento dell'assicurazione, mediante comunicazione scritta, <u>in modo che questa possa essere ripresa in futuro dopo la cessazione</u>. La prestazione d'uscita resta nell'istituto di previdenza anche se la previdenza per la vecchiaia viene interrotta.</p>	Le persone che mantengono l'assicurazione potranno in futuro riprendere il processo di risparmio dopo la cessazione.
Prosecuzione dell'assicurazione: aumento del salario assicurato dopo la riduzione	7b cpv. 3	<p>3 Il salario AVS precedente prosegue invariato, tuttavia si applicano le disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. Per le persone assicurate con un reddito soggetto a forti oscillazioni prosegue l'assicurazione del reddito medio della durata dell'impiego, tuttavia al massimo del reddito medio degli ultimi dodici mesi. La persona assicurata può richiedere che per l'intera previdenza (assicurazione di risparmio e di rischio) sia assicurato un salario AVS inferiore a quello precedente.; il salario di rischio deve corrispondere ad almeno tre quarti della rendita massima di vecchiaia AVS.</p>	<p>3 Il salario AVS precedente prosegue invariato, tuttavia si applicano le disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. Per le persone assicurate con un reddito soggetto a forti oscillazioni prosegue l'assicurazione del reddito medio della durata dell'impiego, tuttavia al massimo del reddito medio degli ultimi dodici mesi. La persona assicurata può richiedere che per l'intera previdenza (assicurazione di risparmio e di rischio) sia assicurato un salario AVS inferiore a quello precedente.; il salario di rischio deve corrispondere ad almeno tre quarti della rendita massima di vecchiaia AVS. <u>Un salario assicurato più basso può essere successivamente aumentato di nuovo per il futuro.</u></p>	Le persone che mantengono l'assicurazione hanno la possibilità di aumentare nuovamente il salario ridotto in precedenza.

Tema	Articolo (secondo la vecchia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
Affiliazione esterna	7c cpv. 5	5 L'affiliazione esterna cessa al più tardi dopo due anni, in ogni caso però nel momento in cui la persona assicurata passa all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro. L'affiliazione esterna termina anche al raggiungimento dell'età di riferimento, in caso di pensionamento anticipato, invalidità o decesso.	5 L'affiliazione esterna cessa al più tardi dopo due anni, in ogni caso però nel momento in cui la persona assicurata passa all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro. L'affiliazione esterna termina anche al raggiungimento dell'età di riferimento, in caso di pensionamento anticipato, invalidità o decesso.	Secondo una sentenza del Tribunale federale l'affiliazione esterna può durare anche più di due anni.
Rendita di vecchiaia con protezione del capitale	17a	-	<p>1 <u>La persona assicurata può scegliere una rendita di vecchiaia con protezione del capitale nel caso in cui il suo decesso si verifichi nei primi dieci anni dal pensionamento. In caso di pensionamento dopo il compimento dei 65 anni d'età, la protezione del capitale prosegue fino al compimento dei 75 anni. La domanda deve essere inoltrata a Profond per iscritto prima del pensionamento effettivo.</u></p> <p>2 <u>La protezione del capitale consiste in un capitale di decesso pari all'importo dell'aver di vecchiaia risultante al momento del pensionamento, al netto delle rendite di vecchiaia già corrisposte, senza interessi. Se la rendita per coniugi, rispettivamente per partner conviventi, è dovuta ai sensi dell'art. 25 risp. dell'art. 27, il capitale di decesso definito in precedenza viene ridotto del 60%.</u></p> <p>3 <u>L'aliquota di conversione viene ridotta vital natural durante conformemente alla tabella di cui all'allegato 2. Se la riduzione dell'aliquota di conversione comporta una violazione della LPP, la persona assicurata non può scegliere una rendita di vecchiaia con protezione del capitale. La scelta di una rendita di vecchiaia con protezione del capitale esclude il capitale di decesso di cui all'art. 17 cpv. 2.</u></p> <p>4 <u>Hanno diritto ai capitali di decesso i superstiti di cui all'art. 30 cpv. 2 segg.</u></p>	Fino all'età di 65 anni e prima che subentri il caso di una prestazione di vecchiaia, la persona assicurata può scegliere una rendita di vecchiaia con protezione del capitale nel caso in cui il suo decesso si verifichi nei primi dieci anni dal pensionamento. Dopo i 65 anni la protezione del capitale è possibile fino ai 75 anni di età. Ciò significa che una persona che va in pensione anticipatamente a 60 anni riceve una protezione del capitale fino ai 70 anni di età. Una persona che va in pensione posticipatamente a 70 anni riceve una protezione del capitale fino ai 75 anni di età.

Tema	Articolo (secondo la vecchia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
Rendita per partner conviventi	27 cpv. 1	<p>1 Per analogia, ai sensi delle condizioni e delle restrizioni applicate alla rendita per coniugi, il partner convivente designato dalla persona assicurata (di medesimo sesso o di sesso diverso) ha diritto ad una rendita per superstiti il cui ammontare corrisponde a quello della rendita per coniugi se tutte le seguenti condizioni sono adempiute:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la persona assicurata e la persona beneficiaria non sono sposate e non vivono in unione domestica registrata e non esistono impedimenti giuridici al loro matrimonio o alla registrazione dell'unione domestica – il partner convivente superstite non percepisce, al momento dell'inizio del diritto, alcuna rendita per superstiti (come ad esempio rendita per coniugi, rispettivamente rendita per partner conviventi) o non ha percepito in passato alcuna prestazione corrispondente sotto forma di capitale – il partner convivente superstite ha convissuto con la persona assicurata deceduta immediatamente prima del decesso e in modo comprovabile, ininterrottamente durante gli ultimi cinque anni in un'economia domestica comune, in una relazione di coppia stabile ed esclusiva, oppure se deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune – a Profond è stata trasmessa dalla persona assicurata quando essa era in vita una dichiarazione scritta o una dichiarazione di ultime volontà a decesso avvenuto nella quale è designato il partner convivente beneficiario. La dichiarazione di ultime volontà deve riferirsi in modo inequivocabile alla previdenza professionale. 	<p>1 Per analogia, ai sensi delle condizioni e delle restrizioni applicate alla rendita per coniugi, il partner convivente designato dalla persona assicurata (di medesimo sesso o di sesso diverso) ha diritto ad una rendita per superstiti il cui ammontare corrisponde a quello della rendita per coniugi se tutte le seguenti condizioni sono adempiute:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la persona assicurata e la persona beneficiaria non sono sposate e non vivono in unione domestica registrata e non esistono impedimenti giuridici al loro matrimonio o alla registrazione dell'unione domestica – il partner convivente superstite non percepisce, al momento dell'inizio del diritto, alcuna rendita per superstiti (come ad esempio rendita per coniugi, rispettivamente rendita per partner conviventi) o non ha percepito in passato alcuna prestazione corrispondente sotto forma di capitale – il partner convivente superstite ha convissuto convissuto con la persona assicurata deceduta immediatamente prima del decesso e in modo comprovabile, ininterrottamente durante gli ultimi cinque anni in un'economia domestica comune, in una relazione di coppia stabile ed esclusiva, oppure se deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune – a Profond è stata trasmessa dalla persona assicurata quando essa era in vita una dichiarazione scritta o una dichiarazione di ultime volontà a decesso avvenuto nella quale è designato il partner convivente beneficiario. La dichiarazione di ultime volontà deve riferirsi in modo inequivocabile alla previdenza professionale. 	<p>Ora possono percepire prestazioni per i superstiti anche i partner conviventi senza domicilio comune. La condizione è che Profond riceva la notifica della relazione di coppia stabile ed esclusiva almeno cinque anni prima del decesso della persona assicurata.</p> <p>La possibilità di comunicare la convivenza in economia domestica tramite una dichiarazione di ultime volontà è stata cancellata, in quanto questa opzione non è stata utilizzata nella pratica.</p>

Tema	Articolo (secondo la vecchia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
Rendita per partner conviventi	27 cpv. 2	<p>2 La persona beneficiaria deve presentare al più tardi entro tre mesi dal decesso, i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni. Quale comprova dell'economia domestica comune deve essere trasmesso un certificato di domicilio ufficiale.</p>	<p>2 La persona beneficiaria deve presentare al più tardi entro tre mesi dal decesso, i documenti necessari per accertare il diritto alle prestazioni. Quale comprova dell'economia domestica comune di una relazione di coppia stabile ed esclusiva di cinque anni deve essere trasmessodimostrata un'economia domestica comune di cinque anni mediante un certificato di domicilio ufficiale oppure la persona assicurata deceduta deve aver comunicato per iscritto a Profond il domicilio separato tramite l'apposito modulo almeno cinque anni prima del decesso. L'adempimento del requisito dei cinque anni può essere dimostrato tramite certificato di domicilio e/o notifica di domicilio separato a Profond.</p>	<p>Ora possono percepire prestazioni per i superstiti anche i partner conviventi senza domicilio comune. La condizione è che Profond riceva la notifica della relazione di coppia stabile ed esclusiva almeno cinque anni prima del decesso della persona assicurata.</p>

Tema	Articolo (secondo la vecchia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
Ordine dei beneficiari	30 cpv. 2	<p>2 Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, i superstiti citati nell'ordine seguente, tuttavia il gruppo precedente di beneficiari esclude il diritto alle prestazioni del gruppo che segue:</p> <p>a) Gruppo di beneficiari 1: il coniuge (art. 25) o il partner convivente (art. 27), in sua assenza</p> <p>b) Gruppo di beneficiari 2: persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al momento del decesso, in loro assenza</p> <p>c) Gruppo di beneficiari 3: i figli della persona assicurata, in loro assenza</p> <p>d) Gruppo di beneficiari 4: i genitori della persona assicurata, in loro assenza</p> <p>e) Gruppo di beneficiari 5: i fratelli e le sorelle della persona assicurata.</p> <p>La persona assicurata ha la facoltà di modificare l'ordine dei gruppi di beneficiari 3, 4 e 5.</p>	<p>2 Hanno diritto alle prestazioni, indipendentemente dalle disposizioni del diritto successorio, i superstiti citati nell'ordine seguente, tuttavia il gruppo precedente di beneficiari esclude il diritto alle prestazioni del gruppo che segue:</p> <p>a) Gruppo di beneficiari 1: il coniuge (art. 25) e il partner convivente (art. 27) <u>e i figli beneficiari di rendita per orfani della persona assicurata, in sua loro assenza</u></p> <p>b) Gruppo di beneficiari 2: persone fisiche assistite in misura considerevole dalla persona assicurata al momento del decesso <u>e il partner convivente (art. 27)</u>, in loro assenza</p> <p>c) Gruppo di beneficiari 3: i figli della persona assicurata, <u>non beneficiari di rendita per orfani</u>, in loro assenza</p> <p>d) Gruppo di beneficiari 4: i genitori della persona assicurata, in loro assenza</p> <p>e) Gruppo di beneficiari 5: i fratelli e le sorelle della persona assicurata.</p> <p>La persona assicurata ha la facoltà di modificare l'ordine dei gruppi di beneficiari 3, 4 e 5. <u>Inoltre, la persona assicurata può collocare il gruppo di beneficiari 1 dopo gli altri gruppi di beneficiari o combinarlo con essi.</u></p>	<p>Con la modifica all'ordine dei beneficiari, i figli beneficiari di una rendita per orfani assumono una posizione migliore.</p> <p>Le persone assicurate hanno più opzioni a disposizione per cambiare l'ordine dei beneficiari.</p>
Ordine dei beneficiari	30 cpv. 4	<p>4 Le persone del gruppo di beneficiari 2 hanno diritto esclusivamente se sono state annunciate a Profond per iscritto dalla persona assicurata in vita o dopo il decesso è stata inoltrata una decisione di ultime volontà nella quale sono designate le persone beneficiarie. La dichiarazione di ultime volontà deve riferirsi in modo inequivocabile alla previdenza professionale.</p>	<p>4 Le persone <u>fisiche assistite in misura considerevole</u> del gruppo di beneficiari 2 hanno diritto esclusivamente se sono state annunciate a Profond per iscritto dalla persona assicurata in vita o dopo il decesso è stata inoltrata una decisione di ultime volontà nella quale sono designate le persone beneficiarie. La dichiarazione di ultime volontà deve riferirsi in modo inequivocabile alla previdenza professionale.</p>	<p>Precisazione riguardo al fatto che l'obbligo di notifica si applica solo alle persone assistite in misura considerevole.</p>
Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazioni	49 cpv. 9	<p>9 Un prelievo anticipato può essere richiesto al massimo ogni cinque anni dall'entrata in Profond.</p>	<p>9 Un prelievo anticipato può essere richiesto al <u>massimo</u> ogni cinque anni dall'entrata in Profond.</p>	<p>Un prelievo anticipato PPA è ora possibile solo cinque anni dopo l'ammissione in Profond.</p>

Tema	Articolo (secondo la vecchia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti																																																																									
<p>Aliquote di conversione speciali (ADC)</p> <p>Aliquote di conversione nel caso in cui si scelga una rendita di vecchiaia con protezione del capitale (art. 17a)</p>	<p>Allegato 2</p>	<p>Aliquote di conversione delle rendite di vecchiaia per coniugi (ADC)</p> <p>Abrogato (vedi art. 62 Disposizioni transitorie)</p>	<p>Aliquote di conversione delle rendite di vecchiaia per coniugi (ADC) Aliquote di conversione speciali (ADC)</p> <p><u>Aliquote di conversione in caso di scelta di una rendita di vecchiaia con protezione del capitale (art. 17a)</u></p> <table border="1" data-bbox="1218 549 1789 1023"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Età</th> <th rowspan="2">Durata protezione del capitale in anni</th> <th colspan="3">Aliquota di conversione in rendita con protezione del capitale 'nell'anno</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>58</td><td>10</td><td>4,0</td><td>4,0</td><td>4,0</td></tr> <tr><td>59</td><td>10</td><td>4,2</td><td>4,2</td><td>4,2</td></tr> <tr><td>60</td><td>10</td><td>4,4</td><td>4,4</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>61</td><td>10</td><td>4,6</td><td>4,6</td><td>4,6</td></tr> <tr><td>62</td><td>10</td><td>4,8</td><td>4,8</td><td>4,8</td></tr> <tr><td>63</td><td>10</td><td>5,0</td><td>5,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>64</td><td>10</td><td>5,2</td><td>5,2</td><td>5,2</td></tr> <tr><td>65</td><td>10</td><td>5,4</td><td>5,4</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>66</td><td>9</td><td>5,6</td><td>5,6</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>67</td><td>8</td><td>5,8</td><td>5,8</td><td>5,8</td></tr> <tr><td>68</td><td>7</td><td>6,0</td><td>6,0</td><td>6,0</td></tr> <tr><td>69</td><td>6</td><td>6,2</td><td>6,2</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>70</td><td>5</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>6,4</td></tr> </tbody> </table> <p>I valori intermedi sono interpolati.</p>	Età	Durata protezione del capitale in anni	Aliquota di conversione in rendita con protezione del capitale 'nell'anno			2025	2026	2027	58	10	4,0	4,0	4,0	59	10	4,2	4,2	4,2	60	10	4,4	4,4	4,4	61	10	4,6	4,6	4,6	62	10	4,8	4,8	4,8	63	10	5,0	5,0	5,0	64	10	5,2	5,2	5,2	65	10	5,4	5,4	5,4	66	9	5,6	5,6	5,6	67	8	5,8	5,8	5,8	68	7	6,0	6,0	6,0	69	6	6,2	6,2	6,2	70	5	6,4	6,4	6,4	<p>Aliquote di conversione nel caso in cui si scelga una rendita con protezione del capitale (art. 17a).</p>
Età	Durata protezione del capitale in anni	Aliquota di conversione in rendita con protezione del capitale 'nell'anno																																																																											
		2025	2026	2027																																																																									
58	10	4,0	4,0	4,0																																																																									
59	10	4,2	4,2	4,2																																																																									
60	10	4,4	4,4	4,4																																																																									
61	10	4,6	4,6	4,6																																																																									
62	10	4,8	4,8	4,8																																																																									
63	10	5,0	5,0	5,0																																																																									
64	10	5,2	5,2	5,2																																																																									
65	10	5,4	5,4	5,4																																																																									
66	9	5,6	5,6	5,6																																																																									
67	8	5,8	5,8	5,8																																																																									
68	7	6,0	6,0	6,0																																																																									
69	6	6,2	6,2	6,2																																																																									
70	5	6,4	6,4	6,4																																																																									

Tema	Articolo (secondo la vecchia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti																						
<p>Aliquote di conversione speciali (ADC)</p> <p>Aliquote di conversione nel caso in cui si scelga una rendita di vecchiaia con protezione del capitale (art. 17a)</p>	<p>Allegato 2</p>	<p>–</p>	<p><u>Esempi di calcolo rendita di vecchiaia con protezione del capitale</u></p> <p><u>La rendita di vecchiaia con protezione del capitale di un dipendente di sesso maschile che nel mese di ottobre 2025 desidera il pensionamento ordinario, con un avere di vecchiaia di CHF 300 000 (versamento della rendita a partire da novembre 2025), è calcolata come segue:</u></p> <table border="1" data-bbox="1218 587 1796 683"> <tr> <td><u>Avere di vecchiaia totale</u></td> <td>CHF 300 000</td> </tr> <tr> <td><u>Aliquota di conversione</u></td> <td>5,40%</td> </tr> <tr> <td><u>CHF 300 000 × 5,40%</u></td> <td>= CHF 16 200 annuali (a vita)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= CHF 1 350 mensili</td> </tr> </table> <p><u>Se muore esattamente 4 anni dopo il pensionamento, nel mese di ottobre 2029, la coniuge superstite, più giovane al massimo di 10 anni, riceverà una rendita vitalizia per coniugi annua pari a CHF 16 200 × 60% = CHF 9720 e un capitale di decesso una tantum di:</u></p> <table border="1" data-bbox="1218 906 1796 1050"> <tr> <td><u>Deduzione della rendita versata</u></td> <td>CHF 300 000 – CHF 64 800 (4 × 16 200)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= CHF 235 200</td> </tr> <tr> <td><u>Deduzione della rendita per coniugi ancora da versare</u></td> <td>CHF 235 200 – CHF 141 120</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(CHF 235 200 × 60%)</td> </tr> <tr> <td><u>Capitale di decesso</u></td> <td>= CHF 94 080</td> </tr> </table> <p><u>Se muore più di 10 anni dopo il pensionamento, la coniuge superstite riceve solo la rendita per coniugi vitalizia.</u></p> <p><u>La rendita di vecchiaia con protezione del capitale di una dipendente di sesso femminile che nel mese di luglio 2025, all'età di 62 anni, con un avere di vecchiaia di CHF 450 000 desidera il pensionamento anticipato (versamento della rendita a partire da agosto 2025) è calcolata come segue:</u></p> <table border="1" data-bbox="1218 1401 1796 1439"> <tr> <td><u>Avere di vecchiaia totale</u></td> <td>CHF 450 000</td> </tr> <tr> <td><u>Aliquota di conversione</u></td> <td>4,80%</td> </tr> </table>	<u>Avere di vecchiaia totale</u>	CHF 300 000	<u>Aliquota di conversione</u>	5,40%	<u>CHF 300 000 × 5,40%</u>	= CHF 16 200 annuali (a vita)		= CHF 1 350 mensili	<u>Deduzione della rendita versata</u>	CHF 300 000 – CHF 64 800 (4 × 16 200)		= CHF 235 200	<u>Deduzione della rendita per coniugi ancora da versare</u>	CHF 235 200 – CHF 141 120		(CHF 235 200 × 60%)	<u>Capitale di decesso</u>	= CHF 94 080	<u>Avere di vecchiaia totale</u>	CHF 450 000	<u>Aliquota di conversione</u>	4,80%	<p>Esempi di calcolo della rendita di vecchiaia con protezione del capitale</p>
<u>Avere di vecchiaia totale</u>	CHF 300 000																									
<u>Aliquota di conversione</u>	5,40%																									
<u>CHF 300 000 × 5,40%</u>	= CHF 16 200 annuali (a vita)																									
	= CHF 1 350 mensili																									
<u>Deduzione della rendita versata</u>	CHF 300 000 – CHF 64 800 (4 × 16 200)																									
	= CHF 235 200																									
<u>Deduzione della rendita per coniugi ancora da versare</u>	CHF 235 200 – CHF 141 120																									
	(CHF 235 200 × 60%)																									
<u>Capitale di decesso</u>	= CHF 94 080																									
<u>Avere di vecchiaia totale</u>	CHF 450 000																									
<u>Aliquota di conversione</u>	4,80%																									

Tema	Articolo (secondo la vecchia numerazione)	Testo precedente	Testo nuovo (le modifiche sono contrassegnate)	Commenti
			<p><u>CHF 450 000 × 4,80%</u> = CHF 21 600 annuali (a vita) = CHF 1 800 mensili</p> <hr/> <p><u>Se muore esattamente 6 anni dopo il pensionamento, nel mese di luglio 2031, e in quel momento non è sposata o non convive in un'economia domestica, i suoi beneficiari delle prestazioni riceveranno un capitale di decesso una tantum di:</u></p> <hr/> <p><u>Deduzione della rendita versata</u> CHF 450 000 – CHF 129 600 (6 × CHF 21 600)</p> <hr/> <p><u>Capitale di decesso</u> = CHF 320 400</p> <hr/> <p><u>Se il decesso avviene oltre 10 anni dopo il pensionamento e in quel momento la persona non è sposata o non convive in un'economia domestica, Profond non verserà alcuna prestazione.</u></p> <hr/> <p><u>Rendita di vecchiaia per coniugi Abrogato</u> <u>vedi art. 62 Disposizioni transitorie)</u></p>	
Mutazioni retroattive	Allegato 3 2.1	b) notifiche tardive di inabilità al lavoro per caso CHF 250 (sono considerate tardive le notifiche trasmesse successivamente al termine del periodo di attesa, di regola tre mesi)	b) notifiche tardive di inabilità al lavoro per caso CHF 250 (sono considerate tardive le notifiche trasmesse successivamente al termine del periodo di attesa, <u>di regola tre mesi 4 mesi dal momento in cui subentra l'incapacità lavorativa</u>)	Il termine di notifica dell'incapacità lavorativa viene uniformato.